



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

DETERMINAZIONE N. 1256/V DEL 14/09/2006

Oggetto: Interruzione tecnica dell'attività di pesca (Fermo Biologico) 2006. Modalità di presentazione delle domande.

Il Direttore del Servizio

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
- VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n.3;
- VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1 che stabilisce le norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione n. 641/P in data 12.07.2005 con il quale l'Ing. Benedetta Stara è stata nominata Direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizione di applicazione del Regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca ed il regolamento di attuazione n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998, n. 34 recante “Nuove norme di attuazione del fermo biologico” ;
- VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante “ Disposizioni in materia di pesca”;
- VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 25 /V del 14.09.2006 che disciplina le interruzioni tecniche dell’attività di pesca per l’anno 2006;
- CONSIDERATO che nel sopraccitato decreto è stato fatto rinvio ad un provvedimento successivo per la presentazione delle domande relative al pagamento delle indennità;

DETERMINA

ART. 1) Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle indennità.

- 1 Per conseguire l'erogazione delle somme spettanti in conseguenza della interruzione tecnica dell'attività di pesca disposta con il sopraindicato decreto assessoriale, l'armatore e/o il legale rappresentante della Cooperativa o Ditta Individuale devono presentare all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni- via Roma n. 80 – Cagliari, unicamente a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, apposita istanza in triplice copia di cui una in bollo, secondo lo schema semplificato allegato alla presente determinazione, per tutte le imbarcazioni operanti con il sistema delle reti da posta, piccolo strascico, strascico e/o volante, a partire dal 23.10.2006 al 27.10.2006, unitamente alla nota di arrivo con la quale l' Autorità Marittima territorialmente competente attesta l'avvenuta consegna dei documenti di bordo di cui all'art. 7, punto 1 del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 25 / V del 14.09.2006.

La nota di arrivo deve essere redatta dall'interessato in conformità all'allegato modello ed in duplice copia, una delle quali sarà consegnata all'Autorità Marittima.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

DETERMINAZIONE N.
DEL

Saranno considerate irricevibili e inammissibili le domande spedite prima del sopraindicato termine fissato per la presentazione.

Un'apposita Commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale – Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni, dai rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali, procederà a redigere l'elenco delle domande presentate.

- 2 A partire dal 18.12.2006 e non oltre il 22.12.2006 l'armatore e i membri dell'equipaggio devono presentare all'Amministrazione Regionale – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni – Via Roma 80 – Cagliari, unicamente a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, la documentazione integrativa delle istanze di cui al precedente punto 1 in triplice copia, di cui una in bollo, secondo gli schemi B) e C) allegati alla presente determinazione per tutte le imbarcazioni operanti con il sistema delle reti da posta, piccolo strascico, strascico e/o volante che hanno osservato il fermo 2006,

La documentazione integrativa spedita prima del 18.12.2006 e quella spedita oltre il 22.12.2006 sarà considerata irricevibile e verrà resa disponibile agli interessati.

La Commissione di cui al precedente punto 1 procederà, quindi, a redigere la graduatoria sulla base della data di spedizione delle domande prendendo in considerazione unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Postale.

Per le domande che risultino spedite nella stessa data si procederà attraverso sorteggio effettuato secondo i criteri e le modalità che saranno stati prestabiliti dalla Commissione medesima all'atto dell'insediamento.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Le domande spedite successivamente alla scadenza dei termini fissati nella presente determinazione e quelle per le quali la documentazione integrativa dovesse risultare incompleta, saranno inserite in altra graduatoria al fine della quantificazione delle obbligazioni di pagamento derivanti per l'Amministrazione nei limiti dello stanziamento di Bilancio.

Art. 2 Documentazione integrativa da allegare alla domanda di pagamento.

Le imprese di pesca o marittimi imbarcati che hanno effettuato il fermo biologico nell'anno 2006, dovranno presentare, in triplice copia, ad integrazione della domanda di pagamento, i sottospecificati documenti:

1. apposita attestazione dell'Ufficio Marittimo competente secondo lo schema di cui All. A), già previsto nel decreto impositivo del fermo, dalla quale risulti l'interruzione tecnica effettuata nel periodo corrispondente;
2. copia fotostatica del numero di codice fiscale o della Partita IVA;
3. copia fotostatica della carta d'identità;
4. copia fotostatica del ruolino d'equipaggio;
5. copia fotostatica della licenza di pesca o attestazione provvisoria valida durante il periodo di fermo;
6. copia fotostatica del foglio matricolare per ciascun imbarcato;
7. copia fotostatica in bollo dei prospetti e delle ricevute di pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai mesi di settembre-ottobre-novembre 2006 (DM INPS – prospetti IPSEMA – bollettini versamento pescatore autonomo);
8. autocertificazione (All. B/1 per l'armatore ed All. C/1 per ciascun marittimo imbarcato);
9. documentazione atta a dimostrare la corresponsione da parte dell'armatore di retribuzioni ai marittimi durante il periodo di interruzione tecnica dell'attività di pesca (buste paga relative ai mesi di riferimento del fermo);



10. copia fotostatica del libro soci per le Cooperative;
11. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica.

Art. 3 Obblighi dell'armatore.

L'armatore, o la società d'armamento, che abbia corrisposto ai marittimi imbarcati retribuzioni durante il periodo dell'interruzione tecnica dell'attività di pesca, presenterà la domanda di pagamento delle indennità di cui all'art. 1 punto 2 della presente determinazione secondo lo schema All. B) (per le società d'armamento) corredato della documentazione in esso specificata.

L'Amministrazione procederà alla corresponsione di dette indennità, ed è fatto obbligo all'armatore, o società d'armamento, di corrispondere agli stessi marittimi l'eventuale differenza tra le somme erogate dall'Amministrazione e quanto già corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle provvidenze.

L'armatore, o le società d'armamento, sono tenute, entro lo stesso termine, a dare prova dell'avvenuto pagamento mediante presentazione di una dichiarazione attestante la corresponsione sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 4 Modalità di pagamento.

L'Assessorato, condizionatamente all'autorizzazione da parte della Commissione europea dell'aiuto "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche", e successivamente alla comunicazione della stessa, sulla base delle domande presentate e della documentazione prodotta, emette un provvedimento di pagamento cumulativo per tutti i membri dell'equipaggio, ivi compreso l'armatore nel caso risulti imbarcato.

Gli ordini di pagamento sono eseguiti secondo la richiesta dell'interessato inclusa nella domanda mediante:

- mandato diretto;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio Pesca Acquacoltura e Stagni

DETERMINAZIONE N.
DEL

- mandato diretto con quietanza del legale rappresentante (per le società);
- accreditamento sul c/c bancario;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile.

La presente determinazione entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come norma della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore Generale e/o al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni.

Cagliari, lì 14.09.2006

Il Direttore del Servizio

Ing. Benedetta Stara